

19_46_1_DPR_193_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 0193/Pres.

Regolamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione).

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione) ed in particolare l'articolo 4;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1382 del 9 agosto 2019, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)", riguardante le procedure per l'autorizzazione all'istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli animali accolti, le modalità tecniche e operative di attuazione, le modalità e i termini entro i quali i soggetti titolari o gestori di cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni del regolamento;

PRESO ATTO che nella riunione del Consiglio delle autonomie locali del 16 settembre 2019 è stato espresso parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1382 del 9 agosto 2019;

PRESO ATTO che nella seduta del 10 ottobre 2019, la III Commissione permanente ha espresso parere favorevole alla deliberazione della Giunta regionale 1382 del 9 agosto 2019;

VISTO il testo del "Regolamento ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)" e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2019, n. 1766;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)" nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione).

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'autorizzazione all'istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli animali accolti, le modalità tecniche e operative di attuazione, le modalità e i termini entro i quali i soggetti titolari o gestori di cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dall'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), di seguito denominata "Legge".
2. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati.
3. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 della Legge, con l'applicazione del presente regolamento, persegue le seguenti finalità:
 - a) assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti
 - b) garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute della comunità.

Art. 2 localizzazione dei cimiteri

1. I cimiteri per animali d'affezione sono localizzati in aree giudicate idonee dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico vigente.
2. Ai sensi dell'articolo 338 del Regio Decreto 1265/1934, i cimiteri per animali devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, salvo la deroga prevista dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 22/2017, i cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture.

Art. 3 procedimento autorizzativo

1. I soggetti privati interessati alla realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al Comune di competenza il rilascio, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, dei necessari titoli edilizi tramite presentazione di domanda, subordinata al parere dell'Azienda sanitaria competente per territorio che accerta l'idoneità igienico sanitaria degli impianti e delle attrezzature.
2. La domanda per il rilascio dei titoli edilizi necessari deve essere corredata, oltre che dagli elaborati progettuali e dalla documentazione e gli interventi edilizi secondo la normativa vigente, dalla documentazione tecnico amministrativa di seguito elencata:
 - a) relazione idrogeologica della zona interessata dall'intervento, con particolare riguardo alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità ed alla direzione delle falde acquifere;

- b) relazione tecnico-sanitaria contenente:
- 1) la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia ed all'estensione dell'area oggetto di intervento;
 - 2) gli elementi per la verifica di compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica;
 - 3) l'indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati ai rifiuti urbani;
 - 4) cartografia in scala adeguata a rappresentare, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con l'individuazione di qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della tutela della zona di rispetto di cui all'articolo 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
3. La realizzazione dei cimiteri su iniziativa dei privati è soggetta ad autorizzazione del Comune, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della Legge e secondo quanto previsto dalla Legge e dal presente regolamento.
4. La realizzazione e l'ampliamento di cimiteri per animali d'affezione da parte di soggetti pubblici è disciplinata dall'articolo 10 della legge regionale n. 19 dell'11 novembre 2009 (Codice regionale dell'edilizia). I soggetti pubblici sono tenuti comunque ad acquisire il parere dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

Art. 4 caratteristiche del terreno

1. I campi destinati all'inumazione delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica nonché per proprietà meccaniche e fisiche, che sia asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua di favorire la mineralizzazione delle spoglie. Il suolo dovrà inoltre essere adatto allo scasso per almeno 150 centimetri; tali caratteristiche possono essere ottenute con terreno da riporto e/o sostituzione.
2. I campi destinati all'inumazione delle spoglie devono rispettare la distanza minima di 200 metri nei confronti di pozzi di approvvigionamento di acqua potabile.

Art. 5 requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri

1. All'interno del cimitero devono essere presenti:
 - a) aree di seppellimento;
 - b) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179);
 - c) registro informatico;
 - d) approvvigionamento di acqua potabile
 - e) spogliatoi e servizi igienici per il personale;
 - f) servizi igienici per il pubblico, in numero adeguato alla dimensione della struttura, di cui almeno uno per disabili;
 - g) deposito attrezzi;
2. Il cimitero deve essere circondato da un recinto con un'altezza minima di 2,50 metri dal piano esterno di campagna, realizzato in modo da impedire l'ingresso di animali predatori.
3. Le aree destinate ad accogliere le spoglie di animali fino a 40 chilogrammi di peso devono essere distinte da quelle destinate agli animali di peso superiore a 40 chilogrammi, per consentire il rispetto dei turni minimi di disseppellimento, pari

rispettivamente a 5 e 10 anni.

4. Tra le fosse deve essere presente un vialetto che deve consentire la piena accessibilità ai visitatori, anche ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 6 requisiti gestionali

1. Il responsabile del cimitero per animali d'affezione, i suoi addetti o incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e pertanto la gestione della struttura è vietata a:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale,
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro il sentimento per gli animali di cui al Titolo IX bis e articolo 727 del codice penale;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Il soggetto gestore della struttura è tenuto al rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la gestione delle spoglie, lo smaltimento dei rifiuti sanitari e la sicurezza sul lavoro.
3. Il soggetto gestore della struttura è inoltre tenuto a garantire la corretta gestione complessiva della stessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente regolamento e all'autorizzazione ed in particolare per quanto riguarda:
 - a) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;
 - b) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
 - c) la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi;
 - d) apertura del servizio al pubblico per almeno 6 ore giornaliere all'interno delle quali il gestore organizzerà l'orario di conferimento delle spoglie.
4. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, tramite strumentazione informatica, accessibile agli organi di controllo, delle spoglie animali e ceneri ricevuti. Il registro informatico viene conservato dal gestore fino alla chiusura e dichiarazione di cessazione dell'attività che dovrà avvenire nel rispetto dell'articolo 12 del presente Regolamento, e riporta:
 - a) un codice progressivo di identificazione della registrazione;
 - b) generalità dell'animale, eventuale microchip, estremi identificativi del proprietario (o del consegnatario, se diverso dal proprietario);

- c) certificato di proprietà o altra documentazione attestante il possesso dell'animale;
 - d) ora e data del ricevimento delle spoglie animali e delle ceneri;
 - e) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie e delle ceneri;
 - f) ora e data di eventuale incenerimento delle spoglie;
 - g) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero;
 - h) certificazioni veterinarie acquisite dovranno essere allegate al registro.
5. Al proprietario/conferitore delle spoglie o delle ceneri deve essere rilasciata una ricevuta di conferimento riportante le informazioni di cui all'articolo 11 comma 3 del presente Regolamento.
6. Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge, nel caso in cui l'impresa che gestisce il sito cimiteriale effettui attività di recupero e trasporto delle spoglie animali, questa deve essere autorizzata dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) 1069/2009 e dall' articolo 17 del regolamento (UE) 142/2011.
7. Le violazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00 come previsto dall'articolo 3 bis comma 2 della Legge. In particolare le violazioni di cui al comma 4 comportano l'obbligo dell'aggiornamento del registro.
8. Le violazioni di cui al comma 6 del presente articolo comportano le sanzioni previste dall'articolo 3 bis comma 3 della Legge.

Art. 7 modalità di trattamento delle spoglie e servizi offerti

1. La struttura accoglie spoglie di animali d'affezione, classificate nella "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 1069/2009/CE (articolo 8 lettera a) punto iii).
2. Si definiscono animali di piccola-media taglia quelli di peso inferiore ai 40 kg. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso. Animali di taglia superiore dovranno essere preventivamente inceneriti presso idonea struttura autorizzata.
3. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 1.
4. Le spoglie di animali d'affezione possono essere trattate mediante inumazione o cremazione.
5. Le spoglie animali sono racchiuse in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
6. Su ogni contenitore è apposta una targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale (specie, nome del proprietario, data di inumazione).
7. Possono essere offerti i seguenti servizi:
 - a) trasporto o traslazione di spoglie, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
 - b) confezionamento feretri;
 - c) inumazione di spoglie, e resti mortali con apposizione dei cippi o altri monumenti funerari sulle fosse;
 - d) disseppellimento degli stessi;
 - e) incenerimento di spoglie, resti mortali e resti mineralizzati. L'urna cineraria può essere anche sotterrata o conservata fuori del cimitero a cura del proprietario;
 - f) la dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposite aree all'uopo destinate, generalmente mantenute inerbite, a prato ovvero a giardino con

piantumazione di arbusti, alberature, ecc.; su tali superfici saranno distribuite le ceneri in ragione di non più di 1Kg/mq.

8. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le parti anatomiche e le spoglie, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (Decreto Presidente della Repubblica n. 320/1954) che dovranno essere incenerite presso idonea struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento CE 1069/2009.
9. Le spoglie animali sono trasportate e conferite nei cimiteri per animali di affezione anche a cura dei proprietari delle stesse purché siano adeguatamente riposte in un contenitore monouso con chiusura e atto a impedire la dispersione dei liquidi e dei materiali biologici e sono accompagnate da un certificato veterinario, ai sensi dell'articolo 2 della Legge, che riporti il Comune in cui è avvenuto il decesso ed escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa.
10. Le violazioni di cui al comma 9 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00, come previsto dall'articolo 3 bis comma 5 della Legge.

Art. 8 inumazione

1. Le dimensioni della fossa devono essere adeguate alla dimensione dei resti da seppellire.
2. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata ad una profondità tale, rispetto al piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno sopra il contenitore di almeno 70 centimetri per gli animali fino a 40 chilogrammi di peso, e di almeno 150 centimetri per gli animali di peso superiore a 40 chilogrammi di peso.
3. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo o altro monumento funerario con numero progressivo e targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte) ed eventuale fotografia.
4. Tra le fosse deve essere presente un vialetto che deve consentire la piena accessibilità ai visitatori, anche ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Ogni fossa contiene le spoglie di un unico animale morto.

Art. 9 cremazione

1. Le spoglie animali destinate all'incenerimento vengono avviate all'impianto prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori ed in condizioni adeguate di temperatura, in ambienti idonei a non esporle all'attacco di animali indesiderati quali uccelli, roditori e insetti.
2. L'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso.
3. È vietata la cremazione dei feretri dotati di cassa in metallo.

Art. 10 requisiti degli impianti di cremazione

1. L'incenerimento delle spoglie di animali d'affezione si realizza con impianti a bassa capacità, per i quali non si applica la Direttiva 2000/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti.
2. L'impianto soddisfa le condizioni generali di funzionamento ed i requisiti di cui all'articolo 6 ed all'allegato III capi I e III del Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

3. L'impianto deve altresì essere riconosciuto ed inserito negli appositi elenchi nazionali ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
4. L'impianto accoglie esclusivamente gli animali d'affezione ai quali è destinato il cimitero nonché i resti delle esumazioni di cui all'articolo 11.
5. La camera di combustione deve avere una capienza tale da permettere l'accoglimento di animali di lunghezza totale fino a 160 centimetri e peso fino a 110 chilogrammi.
6. L'impianto di incenerimento deve essere dotato di post-combustore.
7. I gas della combustione sono portati in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, alla temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi o ad una temperatura di 1.100 °C per 0,2 secondi; la temperatura è misurata alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di incenerimento.
8. Devono essere presenti e funzionanti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.
9. Le ceneri derivanti dal processo di combustione, su richiesta dei proprietari, sono inserite in contenitori a perfetta tenuta e con chiusura ermetica i quali devono essere etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale; tali contenitori possono essere riposti in apposite cellette cinerarie o essere consegnati ai proprietari.

Art. 11 esumazione

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, dopo almeno dieci anni per animali di grande taglia e dopo almeno cinque anni per animali di piccola/media taglia.
2. Sono ammesse esumazioni straordinarie su disposizione dell'autorità giudiziaria o su richiesta del proprietario dell'animale per altra sepoltura o incenerimento.
3. Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si dovrà procedere alla inumazione, previa sistemazione della cassa; qualora la carcassa sia completamente mineralizzata sarà possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario.
4. Il terreno liberato è utilizzabile per nuove sepolture.
5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.
6. Fatti salvi eventuali fatti di natura penale, le violazioni al presente articolo ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 1.200,00 e l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa, come previsto dall'articolo 3 bis comma 8 della Legge.

Art. 12 dismissione dei cimiteri

1. L'istanza di dismissione della struttura cimiteriale è presentata al Comune territorialmente competente dal soggetto privato titolare della stessa.
2. Il Comune richiede, parere igienico-sanitario alla Azienda sanitaria locale competente, che fornisce le indicazioni necessarie a tutela della salute della comunità e dell'ambiente.

3. È comunque vietata la soppressione del cimitero prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso pari o inferiore a 40 chilogrammi o 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso superiore a 40 chilogrammi.
4. Qualora sia necessaria la dismissione anticipata del cimitero, rispetto ai termini di cui al comma 3, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il termine per l'esumazione, sono, se il proprietario ne fa richiesta, esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso. È fatta salva la procedura di cui all'articolo 11, comma 2.
5. È a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi con le modalità indicate nella Legge.
6. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1000,00 ad Euro 6000,00, come previsto dall'articolo 3 bis comma 10 della Legge.

Art. 13 vigilanza

1. La vigilanza sul funzionamento dei cimiteri e sull'applicazione del presente regolamento spetta al Comune, che si avvale delle Aziende sanitarie per la verifica degli aspetti igienico sanitari.

Art. 14 obblighi di adeguamento

1. I Comuni adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale al presente regolamento, individuando le aree idonee di cui all'articolo 2 entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I Comuni, preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, provvedono alla localizzazione dei cimiteri all'interno delle aree idonee di cui al comma 1, attraverso apposita variante agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Art. 15 disposizioni transitorie

1. I soggetti titolari o gestori dei cimiteri per animali d'affezione già funzionanti ed in possesso di autorizzazione, sono tenuti ad osservare gli obblighi presenti dalla Legge e dal presente regolamento, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 commi 2, 3 e 4.
2. I soggetti di cui al comma 1, presentano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti di cui gli articoli 6, 7 e 8.

Art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

19_46_1_DPR_194_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 0194/Pres.

LR 27/2007, artt. 11-13: sostituzione Segretario supplente della Commissione regionale per la cooperazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, concernente "Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo", con particolare riferimento agli articoli 11, 12 e 13, concernente i compiti, la composizione e le disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento della Commissione regionale per la cooperazione (nel prosieguo: Commissione);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 570;

VISTO il proprio decreto n. 071/Pres. del 16 aprile 2019 con cui è stata ricostituita la sopra citata Commissione;

ATTESO che il suddetto decreto, in particolare, ha individuato la signora Alessandra Stoch, dipendente di categoria D dell'amministrazione regionale, quale supplente della signora Alenka Ferluga nell'esercizio delle funzioni di segreteria della Commissione;

CONSIDERATO che la signora Alessandra Stoch con decorrenza 1 ottobre 2019 ha cessato di prestare servizio presso l'amministrazione regionale per quiescenza;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla sostituzione del predetto nominativo quale supplente nell'esercizio delle funzioni di segreteria della Commissione;

RITENUTO di poter procedere a sostituire il segretario supplente della Commissione signora Alessandra Stoch con il dott. Edmondo Zandanel, dipendente di categoria C del Servizio vigilanza sulle cooperative;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1784 del 18 ottobre 2019;

DECRETA

1. Per le motivazioni sopra esposte, il dott. Edmondo Zandanel, dipendente di categoria C del Servizio vigilanza sulle cooperative, è nominato supplente nell'esercizio delle funzioni di segreteria della Commissione regionale per la cooperazione, in sostituzione della signora Alessandra Stoch.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

19_46_1_DPR_195_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 0195/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l'articolo 14, comma 11, ai sensi del quale per i periodi d'imposta in corso all'1 gennaio 2019, 2020 e 2021 ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giu-

gno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del citato decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento;

VISTO il comma 12 del citato articolo 14 della legge regionale 29/2018, il quale prevede che l'agevolazione si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 11 del medesimo articolo per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente;

VISTO il comma 14 del citato articolo 14 della legge regionale 29/2018, ai sensi del quale l'agevolazione Irap prevista a favore dei suddetti soggetti è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

- al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure

- al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, (G.U.U.E L352 del 24 dicembre 2013), oppure

- al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E L190 del 28 giugno 2014);

PRESO ATTO delle modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L 51 del 22 febbraio 2019) al vigente regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

PRECISATO che il richiamo al citato regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/1997 con riferimento ai titolari di reddito agrario, a quanta parte di esso trova applicazione nei confronti delle imprese che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)", esercitano le attività agricole di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e c) del T.U.I.R. medesimo oltre i limiti ivi stabiliti, risultando per ciò stesso soggetti passivi IRAP e quindi ascrivibili tra i potenziali beneficiari delle deduzioni di cui al presente regolamento;

PRECISATO che il richiamo al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (GUUE L 190 del 28 giugno 2014), deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, a quanta parte di esso trova ancora applicazione nei confronti delle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, soggette al tributo IRAP e quindi ascrivibili tra i potenziali beneficiari delle deduzioni di cui al presente regolamento;

VISTO il comma 13 del citato articolo 14 della legge regionale 29/2018, il quale prevede che con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 11 del richiamato articolo 14;

VISTO il testo del "Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato" e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME Deliberazione della Giunta regionale n. 1793 del 18 ottobre 2019;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato

CAPO I
FINALITA' E DEFINIZIONI

- Art. 1 oggetto
Art. 2 definizioni

CAPO II
MISURA DELLA AGEVOLAZIONE E SOGGETTI BENEFICIARI

- Art. 3 misura dell'agevolazione
Art. 4 soggetti beneficiari

CAPO III

- Art. 5 requisiti per l'applicazione dell'agevolazione

CAPO IV
DURATA E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- Art. 6 decorrenza e durata dell'agevolazione
Art. 7 circostanze ostative all'accesso dell'agevolazione
Art. 8 cumulo con altre misure agevolative

CAPO V
REGIMI DI AIUTO

- Art. 9 regime di aiuto
Art. 10 soglie aiuti concessi in regime "de minimis" ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014
Art. 11 computo del periodo di riferimento ai fini del regime "de minimis"

CAPO VI
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 12 obblighi dichiarativi dei beneficiari

CAPO VII
CONTROLLI SULLA LEGITTIMA FRUIZIONE

Art. 13 controlli

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 entrata in vigore

CAPO I
FINALITA' E DEFINIZIONI

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di applicazione, con riferimento al territorio regionale, della riduzione dell'1 per cento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di Stabilità 2019) prevista per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2019, 2020 e 2021 a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che, alla chiusura del periodo di imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183) per favorire l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo.

art. 2 definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
a) contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183): i contratti collettivi

territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

b) spese per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo deducibili ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente: le spese destinate alle finalità descritte previste a favore della generalità dei dipendenti dai contratti e dagli accordi di cui alla lettera a) che il datore di lavoro deve avere sottoscritto alla chiusura del periodo di imposta considerato e per le quali il legislatore statale prevede la deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - T.U.I.R) e in forza di ogni ulteriore disposizione normativa statale che disponga in materia, ivi compresi i benefici ascrivibili alle finalità descritte che vengano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa, nei limiti e per le ipotesi in cui il legislatore statale ne prevede la deducibilità;

c) stabilmente impiegati sul territorio regionale: i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno oppure a tempo parziale, che operano presso unità operative o stabilimenti produttivi insediati sul territorio regionale;

d) impresa unica: come indicato dall'articolo 2, paragrafo 2 dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013), n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013) e n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (GUUE L 190 del 28 giugno 2014), l'insieme di due o più imprese tra le quali intercorre, anche per il tramite di una o più altre imprese, almeno una delle seguenti relazioni:

- 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

e) arco di tre esercizi finanziari: arco temporale rilevante per gli aiuti fiscali così come definito dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

CAPO II

MISURA DELLA AGEVOLAZIONE E SOGGETTI BENEFICIARI

art. 3 misura dell'agevolazione

1. I soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento applicano al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del citato decreto legislativo 446/1997, ridotta dell'1 per cento.

art. 4 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare della riduzione dell'aliquota Irap di cui al presente regolamento i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 446/1997, costituiti come:

a) società per azioni e società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n.1453/2003;

b) enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del T.U.I.R. e persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del T.U.I.R, ivi comprese, ai sensi del comma 1 del citato articolo 55, le imprese che esercitano le attività agricole di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e c) oltre i limiti ivi stabiliti;

d) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del T.U.I.R. esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.;

e) enti privati diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio;

f) società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato.

CAPO III

art. 5 requisiti per l'applicazione dell'agevolazione

1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento opera a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 4, che:

a) alla chiusura del periodo di imposta considerato abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183) per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo;

b) nel corso del periodo di imposta considerato abbiano sostenuto le spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente.

CAPO IV

DURATA E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

art. 6 decorrenza e durata dell'agevolazione

1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento trova applicazione per i periodi d'imposta in corso all'1 gennaio 2019, 2020 e 2021.
2. La riduzione di aliquota Irap di cui al presente regolamento opera con riferimento al singolo periodo d'imposta in cui le spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono state sostenute dai soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 4.

art. 7 circostanze ostative all'accesso dell'agevolazione

1. Ai fini dell'accesso all'agevolazione di cui al presente regolamento costituisce requisito essenziale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), altresì l'assenza, nei locali ove si esercita l'attività, di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
2. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è consentito l'accesso all'agevolazione laddove l'iniziativa posta in essere avvenga in violazione del divieto di attribuzione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, assumendo, i rapporti giuridici così instaurati, rilevanza ai fini della concessione dell'agevolazione medesima.

art. 8 cumulo con altre misure agevolative

1. La riduzione di cui al presente regolamento non è cumulabile con le misure regionali che prevedono riduzioni di aliquota IRAP di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), fatta eccezione per l'agevolazione di cui all'articolo 8bis, comma 2, della legge regionale 1/2014, relativa alla disinstallazione volontaria dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

CAPO V

REGIMI DI AIUTO

art. 9 regime di aiuto

1. L'agevolazione di cui al presente regolamento è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

- a) al regolamento generale (UE) n. 1407/2013, oppure
- b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 inerente al settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L 51 del 22 febbraio 2019) oppure
- c) al regolamento (UE) n. 717/2014 settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Il richiamo al regolamento (UE) n. 1408/2013, inerente al settore agricolo, si intende riferito, dopo le modifiche apportate all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/1997 con riferimento ai titolari di reddito agrario, a quanta parte di esso trova applicazione nei confronti delle imprese agricole di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), soggette al tributo IRAP ed ammesse alla fruizione delle deduzioni di cui al presente regolamento.

3. Il richiamo al regolamento (UE) n. 717/2014, inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura, si intende riferito, dopo le modifiche apportate all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, a quanta parte di esso trova ancora applicazione nei confronti delle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, soggette al tributo IRAP ed ammesse alla fruizione delle deduzioni di cui al presente regolamento.

art.10 soglie degli aiuti concessi in regime "de minimis" ai sensi dei regolamenti (UE) n.1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014

1. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari oppure, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3bis, del medesimo regolamento n.1408/2013, di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 717/2014, relativo al settore della pesca e dell'acquacoltura, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

art. 11 computo del periodo di riferimento ai fini del regime "de minimis"

1. Ai fini del computo del periodo di riferimento per la verifica del rispetto delle soglie stabilite per il regime "de minimis", si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico n.115/2017 ai sensi del quale:

- a) gli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;

- b) con riferimento agli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione, ai fini del calcolo del cumulo degli aiuti "de minimis" il Registro nazionale degli aiuti di Stato utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;
- c) l'impossibilità di registrazione dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.

CAPO VI

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

art. 12 obblighi dichiarativi dei beneficiari

1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, a far data dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. Fino a tale data l'Amministrazione regionale, quale soggetto concedente, è tenuta a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti "de minimis", anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti "de minimis" concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
2. Al fine di provvedere ai controlli di cui al comma 1, ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 10, i soggetti che applicano le riduzioni di cui al presente regolamento sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale, sino alla data del 1° luglio 2020, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco di tre esercizi finanziari entro il termine previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997.
3. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "de minimis" di cui al comma 2 è presentata esclusivamente in via telematica, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).
4. A far data dal 2 luglio 2020 i soggetti beneficiari sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco di tre esercizi finanziari di cui al comma 2.

CAPO VII

CONTROLLI SULLA LEGITTIMA FRUIZIONE

art. 13 controlli

1. I controlli sulla legittima fruizione delle riduzioni di cui al presente regolamento sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate ai sensi della Convenzione vigente per la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef di cui all'articolo 9 della legge regionale 4/2000.

2. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti gli aiuti “de minimis” di cui all'articolo 12 è effettuato dalla Guardia di Finanza ai sensi del Protocollo d'intesa in essere con il Comando regionale della Guardia di Finanza.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

19_46_1_DPR_197_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2019, n. 0197/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 35 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), a favore delle imprese operanti sul territorio regionale.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, comma 35 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella forma di credito d'imposta, a favore delle imprese operanti sul territorio regionale, anche al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a loro carico, per attività di ricerca e sviluppo, di cyber security, big-data e sviluppo competenze digitali, nonché per attività di fusione e acquisizione;

VISTO l'articolo 2, comma 37 della legge regionale 29/2018 ai sensi del quale con regolamento adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di finanze, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 35 dell'articolo 2 medesimo;

VISTO il testo recante "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 35 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), a favore delle imprese operanti sul territorio regionale" e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2019, n. 1819;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 35 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), a favore delle imprese operanti sul territorio regionale" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 35 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), a favore delle imprese operanti sul territorio regionale.

CAPO I OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1** oggetto
- art. 2** soggetti beneficiari e requisiti
- art. 3** definizioni
- art. 4** regime di aiuto e normativa di riferimento
- art. 5** cumulabilità
- art. 6** settori esclusi
- art. 7** spese ammissibili
- art. 8** spese non ammissibili
- art. 9** limiti di spesa e di contributo

CAPO II CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

- art. 10** intensità dell'aiuto e spese ammissibili

CAPO III CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CYBER SECURITY BIG DATA E COMPETENZE DIGITALI

- art. 11** intensità dell'aiuto e spese ammissibili

CAPO IV CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI FUSIONE E ACQUISIZIONE AZIENDALE

- art. 12** intensità dell'aiuto e spese ammissibili

CAPO V PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- art. 13** presentazione della domanda di contributo
- art. 14** procedimento contributivo e concessione del contributo

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

- art. 15** presentazione della rendicontazione della spesa

CAPO VII

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

art.16 obblighi dei beneficiari

art.17 vincolo di destinazione e vincolo territoriale

art.18 variazioni soggettive dei beneficiari

CAP VIII

ANNULLAMENTO REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

art.19 annullamento, revoca e rideterminazione

CAP IX

ISPEZIONI E CONTROLLI

art.20 ispezioni e controlli

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

art.21 convenzione con l'Agenzia delle Entrate

art. 22 rinvio

art.23 norma transitoria

art. 24 entrata in vigore

CAPO I

OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 37 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a favore delle imprese operanti sul territorio regionale di contributi relativi alle attività di ricerca e sviluppo, di cyber security, big-data e sviluppo competenze digitali, nonché alle attività di fusione e acquisizione aziendale nella forma del credito di imposta a compensazione di tutte le imposte e i contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti

1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto alle imprese iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, che hanno la sede legale o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, per le iniziative agevolabili di cui agli articoli 10 e 11, ovvero la sede legale nel territorio medesimo per le iniziative di cui all'articolo 12, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per poter beneficiare dell'agevolazione il beneficiario:

- a) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- b) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- c) deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) <<microimprese, piccole e medie imprese (PMI)>>: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

b) <<impresa unica>>: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da 1) a 4), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica;

c) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

d) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

e) <<ente di ricerca>>: soggetto quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.

art. 4 regime di aiuto e normativa di riferimento

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n.1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una impresa unica non può superare euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi

finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare euro 100.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 1, è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

art. 5 cumulabilità

1. I contributi concessi sotto forma di credito d'imposta sono cumulabili esclusivamente con altri incentivi concessi in regime "de minimis" e con misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, ottenuti per le stesse iniziative, aventi ad oggetto le stesse spese, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, nel rispetto del limite di cui all'articolo 4.

art. 6 settori esclusi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1407/2013 non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del Regolamento medesimo, richiamati nell'Allegato A al presente regolamento.

art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammesse le spese indicate agli articoli 10, 11 e 12 sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, nonché quelle sostenute dal primo gennaio dell'anno precedente la medesima data.

art. 8 spese non ammissibili

1. Non sono ammesse le spese diverse da quelle di cui agli articoli 10, 11 e 12, nonché:

- a) l'IVA, salvo il caso in cui non sia recuperabile, e ogni altra imposta e tassa;
- b) le spese per l'acquisto di beni usati;
- c) spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 9 limiti di spesa e di contributo

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore a 10.000 euro.
2. Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 150.000 euro.

CAPO II

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

art. 10 intensità dell'aiuto e spese ammissibili

1. Il contributo per attività di ricerca e sviluppo da realizzarsi sul territorio regionale, è concesso a fronte delle spese di cui al comma 2, nella misura del 50 per cento.

2. Sono ammesse a contributo le seguenti spese:

- a) spese per la ricerca contrattuale, realizzata anche in collaborazione con enti di ricerca, per servizi di consulenza, nonché per prestazioni e servizi necessari all'attività di ricerca e sviluppo e alla realizzazione di prototipi;
- b) acquisto di know how e brevetti per la realizzazione del progetto;
- c) spese per l'acquisto di materiali durevoli direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi;
- d) spese per l'acquisto di strumentazione, di attrezzature, licenze e software, specificatamente utilizzati per la realizzazione del progetto, nel limite massimo del 30 per cento della spesa complessiva sostenuta e ritenuta ammissibile;
- e) spese connesse all'attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 15.

3. I beni oggetto di contributo sono consegnati o installati presso la sede o l'unità operativa in cui viene realizzata l'iniziativa.

CAPO III

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CYBER SECURITY BIG DATA E COMPETENZE DIGITALI

art. 11 intensità dell'aiuto e spese ammissibili

1. Il contributo per attività di cyber security, big data e competenze digitali da realizzarsi sul territorio regionale è concesso a fronte delle spese di cui al comma 2 nella misura del 50 per cento.

2. Sono ammesse a contributo le seguenti spese:

- a) spese per attività di consulenza, servizi e formazione del personale in ambito cyber security inteso come l'insieme dei mezzi e delle tecnologie tesi alla protezione dei sistemi informatici in termini di disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni o asset informatici, e specificatamente per:
 - 1) attività di assessment diretta all'individuazione delle minacce, della vulnerabilità e dei rischi dell'organizzazione dal punto di vista tecnico, organizzativo, giuridico;
 - 2) attività consulenziale di adeguamento diretta a sanare le criticità rilevate dopo l'attività di assessment in ambito organizzativo e giuridico;
 - 3) attività sistemistica di adeguamento diretta a sanare le criticità rilevate dopo l'attività di assessment in ambito tecnologico;
 - 4) attività di check e VA periodici, diretta a verificare se gli adeguamenti posti in essere mantengono la loro efficacia ovvero a verificare se sono occorse modifiche organizzative o tecniche;
- b) consulenza e formazione del personale in ambito big-data;
- c) consulenza per lo sviluppo delle competenze digitali;
- d) acquisto ed installazione di hardware, nonché acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete;
- e) acquisto di software e licenze, anche a canone periodico o a consumo, specificatamente utilizzati per le attività di cui al comma 1;
- f) spese connesse all'attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 15.

3. I beni oggetto di contributo sono consegnati o installati presso la sede o l'unità operativa in cui viene realizzata l'iniziativa.

CAPO IV

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI FUSIONE E ACQUISIZIONE AZIENDALE

art. 12 intensità dell'aiuto e spese ammissibili

1. Il contributo per attività di fusione o acquisizione aziendale è concesso ai soggetti che risultano dalle operazioni medesime avvenute prima della presentazione della domanda, a fronte delle spese di cui al comma 2 sostenute dalle imprese partecipanti o risultanti dall'operazione, nella misura del 50 per cento.

2. Sono ammissibili le spese legali, notarili e per consulenze, relative all'attività di fusione e acquisizione aziendale, nonché le spese connesse all'attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 15.

CAPO V PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 13 presentazione della domanda di contributo

1. Per fruire del contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, trasmessa tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, redatti secondo i modelli pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al presente regolamento, all'atto della convalida finale.

2. Per i contributi di cui al Capo IV la domanda è presentata, con le modalità di cui al presente articolo, dal soggetto risultante dall'operazione di fusione o acquisizione aziendale.

3. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo tramite modello F23, compilato secondo le istruzioni pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente regolamento.

4. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, e contiene:

- a) gli elementi identificativi dell'impresa;
- b) il costo complessivo per la realizzazione dell'iniziativa.

5. Alla domanda sono allegati:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa attesta:

1) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali o di non avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

2) i contributi ricevuti in regime <<de minimis>> ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

3) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

4) di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

5) di rispettare le prescrizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 5.

b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo;

c) la quietanza di versamento del modello F23.

6. Sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente regolamento, sono pubblicati l'informativa sul trattamento dei dati personali e la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Con decreto del Vicedirettore centrale competente in materia di attività produttive sono fissati i termini per la presentazione delle domande di contributo.

8. Per ciascun anno solare le imprese possono presentare una sola domanda di contributo riguardante una sola tra le iniziative di cui agli articoli 10, 11 e 12.

art. 14 procedimento contributivo e concessione del contributo

1. I contributi in forma di credito di imposta, previa verifica della completezza della domanda, della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché della prescrizione di cui all'articolo 4 relativo al regime <<de minimis>>, sono concessi tramite procedura automatica secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con decreto del Vicedirettore centrale: a) è disposta la concessione dei contributi;

b) è determinata l'entità del contributo concesso a ciascun beneficiario;

c) sono archiviate le domande dei soggetti non ammessi a contributo.

3. Il contributo non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile solo in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 241/1997. Il credito di imposta è utilizzabile tramite la compilazione del modello F24 da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione.

4. Il credito di imposta può essere usufruito dal mese successivo alla comunicazione della concessione del contributo e del codice tributo da utilizzare per la compensazione dei versamenti dovuti, ed entro la data di presentazione della rendicontazione della spesa.

5. La Direzione centrale competente in materia di attività produttive presta attività di assistenza alle imprese per la compilazione del modello F 24 solo per la parte relativa alla compilazione del credito di imposta di cui al presente regolamento.

6. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente regolamento.

7. Le domande che non possono essere soddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili sono archiviate dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda.

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

art. 15 presentazione della rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione è certificata ai sensi dell'art. 41 bis della legge regionale 7/2000, ed è presentata entro trenta mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta

di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, redatti secondo il modello pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione nella sezione dedicata al presente regolamento, all'atto della convalida finale.

2. Alla rendicontazione sono allegati:

a) la certificazione della spesa di cui al comma 1;
b) la relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata;
c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa attesta:

1) di aver mantenuto i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1;
2) di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
3) di aver rispettato le prescrizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 5;
4) le dimensioni dell'impresa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
5) di non aver sostenute spese a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.
d) un prospetto riepilogativo delle compensazioni effettuate.

3. Le spese, a pena di inammissibilità:

a) sono sostenute nell'arco temporale di ammissibilità della spesa;
b) sono pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale;
c) sono adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

4. Non è ammesso il pagamento tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione.

5. È consentita la richiesta di proroga del termine per la presentazione della rendicontazione di cui al comma 1, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso; la proroga è autorizzata per un massimo di tre mesi.

6. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, l'Ufficio competente, verificati il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 5, la completezza della documentazione allegata e l'effettivo utilizzo del credito d'imposta, procede alla conferma del contributo ovvero all'adozione degli atti di cui al Capo VIII.

7. Ove la rendicontazione sia ritenuta incompleta, il responsabile dell'istruttoria lo comunica all'interessato e assegna un termine massimo di trenta giorni, che sospende il termine di cui al comma 6, per provvedere all'integrazione.

8. Nel caso in cui la documentazione permanga incompleta l'Ufficio competente procede alla revoca del contributo.

CAPO VII OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

art. 16 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e gli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare:

a) mantenere i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, lettera b) che danno diritto all'accesso del contributo fino alla data di presentazione della rendicontazione della spesa;
b) rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 5 in materia di cumulo;

- c) presentare la rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, fatte salve le proroghe autorizzate;
- d) rispettare i vincoli di cui all'articolo 17;
- e) trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 17, comma 3 relative al rispetto dei vincoli;
- f) conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della rendicontazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
- g) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- h) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.) in materia di obblighi informativi in relazione alle erogazioni pubbliche;
- i) utilizzare la posta elettronica certificata all'indirizzo economia@certregione.fvg.it nella trasmissione delle comunicazioni con l'Amministrazione regionale, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite il sistema Istanze On Line.

art.17 vincolo di destinazione e vincolo territoriale

1. Le imprese beneficiarie del contributo devono, per la durata di tre anni per le PMI e cinque anni per le grandi imprese decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione:

- a) mantenere la sede o l'unità operativa attiva sul territorio regionale;
- b) mantenere sul territorio regionale e non cedere o alienare a qualsiasi titolo i beni oggetto di contributo, fatta eccezione dei prototipi realizzati nell'attività di ricerca e sviluppo

2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, sia i beni oggetto di contributo.

3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto dei vincoli di cui al presente articolo è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata al presente regolamento, da trasmettere alla Direzione centrale attività produttive dall' 1 gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo. L'ufficio competente può sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, assegnando un termine perentorio.

4. La violazione dei vincoli di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.

art. 18 variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
- b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
- c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 16 e 17 per il periodo residuo.

2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi e vincoli. La domanda è predisposta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata al presente regolamento, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.

3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributo e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.

4. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, l'Amministrazione regionale espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma del contributo concesso. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. La trasformazione dell'impresa ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo e il termine relativo ai vincoli di cui all'articolo 17, è comunicata tempestivamente all'Ufficio competente che espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

CAP VIII

ANNULLAMENTO REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

art. 19 annullamento, revoca e rideterminazione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario ovvero qualora:

a) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1 per l'accesso al contributo, ovvero sia accertata la liquidazione dell'impresa, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

b) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 9, comma 1;

d) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1 fatti salvi i casi di proroga autorizzata;

e) nel caso in cui la documentazione allegata alla rendicontazione permanga incompleta scaduto il termine di trenta giorni di cui all'articolo 15, comma 8;

f) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 18.

3. L'Ufficio competente prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o revoca del provvedimento di concessione secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

4. Il contributo è rideterminato nel caso in cui:

a) la spesa ammissibile rendicontata è inferiore a quella sulla base della quale è stato concesso il contributo;

b) non sono rispettati i vincoli di cui all'articolo articolo 17;

c) il contributo concesso, eventualmente rideterminato, sia superiore al credito d'imposta portato in compensazione.

5. Il recupero del contributo in seguito all'annullamento, alla revoca o alla rideterminazione disposti dall'Amministrazione regionale.

CAP IX ISPEZIONI E CONTROLLI

art. 20 ispezioni e controlli

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Ufficio competente in relazione alle rendicontazioni presentate effettua ispezioni e controlli a campione.

2. Nella fase del controllo l'Ufficio competente può avvalersi del parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15, comma 3 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI

art. 21 convenzione con l'Agenzia delle Entrate

1. Con la convenzione di cui all'articolo 2, comma 39 della legge regionale 28/2018 tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono disciplinate le modalità operative per la fruizione del contributo.

art. 22 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 23 norma transitoria

1. Per l'anno 2019 sono ammissibili solo le spese sostenute a partire dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge regionale 29/2018.

art. 24 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

riferito(all'articolo 6)

Campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi:
 - a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
 - b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti <<de minimis>> concessi a norma di detto regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.